



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 17/01/2022

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto

La nuova comunicazione preventiva in caso di impiego di rapporti di lavoro autonomo occasionale

(attenzione alla scadenza di martedì 18 gennaio 2022)

- per i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il martedì 18.1.2022;
- per i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Spettabile Cliente,

Con la presente circolare la informiamo che, nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" (art.13 del D.L. 146/2021), il Legislatore ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione a carico delle imprese che impiegano lavoratori autonomi occasionali** finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nella Nota del 11/11/2022 n. 29) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.

Conseguentemente:

➤ **per i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;**

➤ **per i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.**

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.

Sanzione in caso di omessa comunicazione:

L'omissione o il ritardo della suddetta comunicazione:

- comporta una **sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500**
- in relazione a ciascun lavoratore per cui la comunicazione è stata omessa o è stata ritardata.

Non trova applicazione la "diffida", ex art. 13, D. Lgs. 124/2004; dunque, la sanzione in concreto applicabile sarà pari a € 833,33 per ciascun lavoratore (in applicazione dell'art. 16 della L. 689/81).



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Elenco indirizzi mail dell'Ispettorato del Lavoro (in base al territorio di competenza) a cui inviare tale comunicazione in questa fase transitoria:

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it

*Tale obbligo comunicativo riguarda le **imprese** (di qualunque forma giuridica) che si avvalgono di lavoratori occasionali, quindi, non si applica a qualsiasi altro sostituto di imposta diverso dalle imprese, esempio:*

- professionisti
- enti non commerciali per quanto attiene l'attività istituzionale.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Il compenso di lavoro occasionale

La comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale, e cioè

- le prestazioni disciplinate dall'art. 2222 c.c., riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente"
- ricondotti, dal punto di vista fiscale, al regime di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), del Tuir.

La Prestazione di lavoro autonomo occasionale si caratterizza, quindi, per:

- prestazione di lavoro prevalentemente personale,
- assenza di vincolo di subordinazione,
- occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa),
- corresponsione di un corrispettivo.

Tali compensi di lavoro autonomo occasionale, all'atto della corresponsione:

- vengono certificati da una "ricevuta" di prestazione di lavoro occasionale (da assoggettare a imposta di bollo da euro 2);
- sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% (ex art. 25, DPR 600/73), a cura del committente;
- sotto il profilo previdenziale, ove il reddito (compenso lordo al netto dei costi direttamente afferenti) dichiarato nell'anno ecceda la soglia di € 5.000, sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (il contributo è dovuto sugli importi che superano € 5.000)

Contenuto della comunicazione da inviare all'INT di competenza

L'INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- *dati del committente e del prestatore;*
- *luogo della prestazione;*
- *sintetica descrizione dell'attività;*
- *data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;*
- *ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico*

Oggetto:

Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:

O la srl, con sede a, in Via, codice fiscale.....

O il sig. , nato a , residente a in Via , codice fiscale (c.d. lavoratore autonomo occasionale)

per lo svolgimento della seguente attività

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro (es. un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a €, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- la prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente
- l'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente
- la durata individuata dal presente incarico rappresenta il tempo entro il quale le prestazioni verranno rese, senza con questo identificare, nell'intero periodo succitato, la durata continuativa della predetta prestazione lavorativa

Luogo, data

Firma



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Rilevazioni in contabilità:

Al momento del ricevimento della ricevuta di prestazione di lavoro occasionale (es. 25 Gennaio 2022)

Compenso di lavoro occasionale (C/E)	a	Debiti vs Mario Rossi		
--------------------------------------	---	-----------------------	--	--

Al momento del pagamento della ricevuta di prestazione di lavoro occasionale

Debiti vs Mario Rossi	a	Diversi		
		Banca		
		Erario c/ritenute lavoro occas.le		

Tale compenso sarà poi oggetto di certificazione unica e di annotazione nel Modello 770 da parte del sostituto di imposta.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it